

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 18

Adunanza 13 maggio 2014

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SCIOLZE - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 327 – 15149/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, MARCO BALAGNA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Sciolze:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 35-10617 del 06/10/2003;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 02/04/2014, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia in data 02/04/2014 (pervenuto in data 11/04/2014), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata Legge Regionale;  
(Prat. n. 23/2014);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 659 abitanti al 1971, 1.049 abitanti al 1981, 1.375 abitanti al 1991, 1.440 abitanti al 2001, 1.513 abitanti al 2011, dati che evidenziano un consistente incremento demografico (+ 56 % nel periodo considerato);
- superficie territoriale di 1.136 ettari di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 30 ha con pendenze inferiori al 5%, 620 ha con pendenze comprese tra il 5 ed il 25% (circa il 55% della superficie comunale) ed i rimanenti 486 ha con pendenze superiori al 25%; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 430 ettari (circa il 38% della superficie territoriale);
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale "*n. 2 - Chierese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- non è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- il Comune è individuato come "*centro storico di tipo D, di interesse provinciale*" ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- sistema produttivo: il PTC2 non individua Ambiti di valorizzazione produttiva di I° o II° Livello, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 4, 98 e 118;
  - non è interessato da progetti di viabilità di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
  - il territorio comunale è marginalmente lambito dal tracciato "*Tangenziale Est*", in fase di studio di fattibilità;
  - è attraversato da una dorsale ciclabile esistente, inserita nel Programma piste ciclabili 2009;
  - non è attraversato da linee ferroviarie;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Maggiore e di Rivalba, Rivo Bussetto, Rio di Santena, del Movano, Lago di Arignano e Rio di Carnera;
- tutela ambientale:
  - parte del territorio è compreso nell'area a vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "*Galassini*", per i quali si applicano le disposizioni del D.lgs n. 42/2004;
  - appartiene all'ambito individuato dallo Studio Regionale per il Piano Paesaggistico della collina Torinese;
  - è classificato come comune sismico di "*Zona 4*" ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 02/04/2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede modifiche normative e cartografiche riferite esclusivamente al recepimento degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e i criteri di programmazione urbanistica a norma del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e sulla base delle

disposizioni stabilite dall'Allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 così come da ultimo modificata con D.C.R. n. 191-43016 in data 20.11.2012;

L'Atto deliberativo d'adozione della Variante riporta l'esclusione dalla V.A.S. ai sensi del "dell'art. 17 comma 9 della L.R. 56/77 e smi";

dato atto che la deliberazione C.C. n. 12 del 02/04/2014 di adozione della Variante contiene parzialmente "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" mentre non è presente "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dalla settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al secondo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/05/2014;

visto il parere del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, datato 06/05/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che il Progetto Preliminare della Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Sciolze, adottato

con deliberazione del C.C. n. 12 del 02/04/2014, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Sciolze la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to G. Formichella

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta